

Oggetto: attività commerciali e di ristorazione

In riferimento allo svolgimento delle attività commerciali, così come stabilito dalle lettere n) ed m) dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, si precisa quanto segue:

- Per tutte le attività di ristorazione (così come per i bar), l'apertura al pubblico è consentita dalle ore 6.00 alle 18.00. L'unico obbligo a carico dei gestori è il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (così come indicato dalla lettera d) dell'Allegato 1 al decreto in premessa). In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione delle attività.
- Tutte le altre attività commerciali sono consentite senza disposizioni "eccezionali" sugli orari di apertura e chiusura. Per tali strutture, la condizione per lo svolgimento delle attività è data dalla garanzia da parte del gestore di un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti (vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico secondo il nuovo DPCM 9 marzo 2020), tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali commerciali e tali da garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra i frequentatori. Così come per i ristoranti e bar, in caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione delle attività. La norma in questo caso precisa anche che, qualora le condizioni strutturali e organizzative non siano in grado di garantire il rispetto della distanza interpersonale prima richiamata (1 metro tra i frequentatori), le strutture commerciali dovranno essere chiuse al pubblico.
- Nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, resteranno chiuse. Tale chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. Sia nei giorni festivi, quanto in quelli feriali, vale il rispetto delle regole sopra richiamate sulla distanza minima interpersonale così come la sanzione della sospensione in caso di violazione..

Le regole sopra indicate, sono applicabili sull'intero territorio nazionale con effetto dalla data del 10 marzo 2020 ed efficacia fino al 3 aprile 2020.